

---

**REGOLAMENTO FONDO DI GARANZIA RENDIMENTO ETICO**

---

- (1) Rendimento Etico S.r.l. (la “**Società**”), nella sua qualità di gestore della piattaforma di *lending crowdfunding* dedicata a progetti nel settore immobiliare denominata Rendimento Etico (la “**Piattaforma**”) ha costituito e gestisce, mediante l'accantonamento di un apposito contributo corrisposto dai Richiedenti ad ogni erogazione di un Finanziamento, un fondo denominato [“Fondo di Garanzia Rendimento Etico”] (il “**Fondo di Garanzia**”) con l'obiettivo di compensare in tutto o in parte l'eventuale mancato incasso da parte dei Prestatori dei Finanziamenti (per capitale e interessi) e/o di alcune rate di Finanziamenti dovuto ad insolvenze dei Richiedenti. Eventuali proventi ricavati da cessioni a terzi dei crediti scaduti possono entrare nella dotazione del Fondo.
- (2) Il Fondo di Garanzia interviene a seguito dell'insolvenza dei Richiedenti, che sia stata definitivamente ed insindacabilmente accertata come tale, da parte della Società, anche a seguito dell'esperimento delle più opportune azioni di recupero del credito e/o mediazione civile obbligatoria e giudiziale, nel rispetto di quanto previsto nelle Condizioni Generali Prestatore e nelle Condizioni Generali Richiedente.
- (3) La valutazione circa la sussistenza di una situazione di insolvenza del Richiedente rispetto ai propri obblighi di pagamento ai sensi del Finanziamento nonché la decisione circa l'intervento o meno del Fondo sono atti soggetti alla esclusiva discrezione della Società e sono vincolanti nei confronti dei Prestatori.
- (4) Nell'ipotesi di intervento del Fondo:
  - (a) la Società si attiverà, in base alla disponibilità del Fondo, nel rimborso del credito vantato dai Prestatori, anche per la quota parte già in sofferenza e per quanto non ancora scaduto al momento dell'intervento, dandone comunicazione al Richiedente coinvolto;
  - (b) la Società, previa comunicazione ai Prestatori interessati, accredita sui rispettivi Conti Prestatore l'importo di quanto dovuto ai sensi di quanto previsto sopra *sub* (a);
  - (c) gli accrediti di cui sopra a favore dei Prestatori verranno imputati esclusivamente al capitale in sofferenza, con esclusione della possibilità di coprire la quota di interessi scaduti e non corrisposti;
  - (d) la Società non diverrà titolare del credito in sofferenza.
- (5) La Società si riserva di far fronte alle spese di recupero dei crediti insoluti, anche tramite la dotazione del Fondo.
- (6) Il Fondo è gestito dalla Società con diligenza ed equità al solo scopo e nel mero interesse di tutela di tutti i Prestatori, al fine di limitare al minimo i rischi di perdita dovuti a potenziali insolvenze dei Richiedenti.
- (7) La Società, attraverso la costituzione del Fondo, in nessun caso fornisce alcuna assicurazione e garanzia di copertura delle perdite sui Finanziamenti erogati attraverso la Piattaforma.
- (8) Posto quanto sopra *sub* paragrafo (8) e ferma la completa ed insindacabile discrezionalità della Società circa l'intervento o meno del Fondo ai sensi del precedente paragrafo (3), ogni possibilità per i Prestatori di ottenere in tutto o in parte ristoro per le perdite dovute a potenziali insolvenze dei Richiedenti è in ogni caso legata alle disponibilità finanziarie del Fondo al momento del relativo intervento.
- (9) Nell'ipotesi in cui la dotazione del Fondo non sia tale da poter rimborsare integralmente i Prestatori delle perdite subite a fronte dell'insolvenza di un Richiedente i rimborsi – in applicazione di quanto previsto sopra *sub* paragrafo (4) lettera (c) – avverranno (nei limiti della capienza del Fondo) *pro quota* tra i rispettivi Prestatori secondo le percentuali che verranno stabilite dalla Società in base all'importo erogato da ciascun Prestatore in relazione al Finanziamento impagato dal Richiedente.

- (10) Salvo quanto qui diversamente previsto i termini con lettera iniziale maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nelle Condizioni Generali Prestatore e nelle Condizioni Generali Richiedente.